

N. 03804/2014REG.PROV.COLL.
N. 08961/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8961 del 2012, proposto dalla società D'Oria Giuseppe & CO. s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Paccione, con domicilio eletto presso la Segreteria della Quinta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

Provincia di Bari, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Profeta, con domicilio eletto presso lo studio A. Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

Provincia di Barletta - Andria – Trani, non costituita;

nei confronti di

A.t.i. fra le società Salvatore Matarrese s.p.a. e Gruppo Massara s.p.a., non costituita;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4203 del 23 luglio 2012.

Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;

Viste le memorie difensive e di replica depositate dalla società ricorrente (in data 6 e 13 giugno 2014) e dalla appellata provincia di Bari (in data 5 giugno 2014);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2014 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Notarnicola, su delega dell'avvocato Paccione, e Profeta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'impugnata sentenza - Consiglio di Stato, sezione V, n. 4203 del 23 luglio 2012, rettificata a seguito di correzione di errore materiale dall'ordinanza di questa Sezione n. 580 del 30 gennaio 2013:

a) ha ricostruito i fatti salienti di causa e lo svolgimento del processo in primo e secondo grado, e dando atto della sostanziale riemersione dell'intero *thema decidendum* davanti al Consiglio di Stato a cagione dell'appello proposto dall'a.t.i. composta dalle società D'Oria Giuseppe & CO. s.r.l. (in prosieguo ditta D'Oria) e Apulia s.r.l. avverso la sentenza del T.a.r. per la Puglia, Sezione I, n. 1203 del 2011 che aveva accolto il ricorso incidentale paralizzante dell'a.t.i. fra le società Salvatore Matarrese s.p.a. e Gruppo Massara s.p.a. – parte controinteressata in quanto aggiudicataria della gara di appalto dei lavori di ammodernamento del piano viabile della S.P. Trani – Andria indetta dalla provincia di Bari – fondato su cause di

esclusione ulteriori rispetto a quella individuata dalla stazione appaltante;

b) in particolare, per quanto di interesse, ha rilevato che:

I) l'oggetto del giudizio era costituito dal verbale di gara n. 12 del 19 aprile 2010 - recante l'esclusione dalla gara in questione della ditta D'Oria - contestato con ricorso principale e incidentale (pagina 3 dell'impugnata sentenza);

II) fra i motivi di appello articolati dalla ditta D'Oria vi era quello incentrato sulla mancata sospensione del giudizio amministrativo per la contemporanea pendenza, davanti al giudice civile di Bari, del giudizio sulla querela di falso proposta dalla ditta D'Oria avverso il menzionato verbale n. 12 del 19 aprile 2010 (pagina 4 dell'impugnata sentenza);

III) l'irrilevanza nel giudizio amministrativo, ai sensi dell'art. 77, co. 2, c.p.a., della pendenza della querela di falso davanti al giudice civile (pagina 8 della sentenza);

c) ha respinto tutti i motivi posti a sostegno del gravame articolato dalla ditta D'Oria accogliendo solo quello in cui era stata lamentata la sproporzione della liquidazione delle spese di lite, riformando *in parte qua* l'impugnata sentenza del T.a.r. per la Puglia (pagine 9 - 11 dell'impugnata sentenza).

2. Con ricorso ritualmente notificato (in data 6 dicembre 2012), e depositato (il successivo giorno 18 dicembre), la ditta D'Oria ha proposto domanda di revocazione della su menzionata sentenza n. 4203 del 2012, sostenendo che il Consiglio di Stato, per un abbaglio dei sensi, avrebbe erroneamente supposto che il provvedimento amministrativo impugnato col ricorso incidentale di primo grado – ovvero il più volte menzionato verbale n. 12 del 19 aprile 2010 – non costituisse oggetto della querela di

falso (pagine 7 – 12 del gravame).

3. Si è costituita la provincia di Bari eccependo l'inammissibilità del ricorso per revocazione sotto plurimi profili (cfr. atto di costituzione depositato in data 10 gennaio 2013 e memoria difensiva in data 5 giugno 2014).

4. Le parti hanno meglio illustrato le proprie difese con le memorie indicate in epigrafe.

5. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 24 giugno 2014.

6. Ritiene la Sezione che il ricorso per revocazione è inammissibile.

6.1. La giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella della Corte di Cassazione (cfr. *ex plurimis* e da ultimo Cons. St., ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; ad. plen., 10 gennaio 2013, n. 1, ad. plen., 17 maggio 2010, n. 2; ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3; Cass. Civ., sez. I, 24 luglio 2012, n. 12962 cui si rinvia ai sensi del combinato disposto degli art. 74, co. 1, 88, co. 1, lett. d), e 99, co. 3, c.p.a.), hanno individuato, in modo univoco e rigoroso, le caratteristiche dell'errore di fatto revocatorio, che, ai sensi rispettivamente dell'art. 106 c.p.a. (in precedenza art. 81 n. 4, r.d. 17 agosto 1907, n. 642), e dell'art. 395, comma 4, c.p.c., può consentire di rimettere in discussione il contenuto di una sentenza; ciò per evitare che il distorto utilizzo di tale rimedio straordinario dia luogo ad un inammissibile ulteriore grado di giudizio di merito, non previsto e non ammesso dall'ordinamento.

Integra dunque un errore di fatto revocatorio l'abbaglio dei sensi che si realizza allorquando esso:

I) cade su una serie di circostanze che non hanno costituito punti controversi fra le parti, in relazione alle quali il giudice si sia espressamente pronunciato;

II) consiste in una errata percezione del fatto oggettivamente ed

immediatamente rilevabile che non si esaurisce in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo ovvero in una erronea valutazione delle risultanze probatorie;

III) deriva da una pura e semplice errata (o mancata) percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;

IV) verte su un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa;

V) appare con immediatezza ed è di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.

L'errore di fatto revocatorio si sostanzia, dunque, in una svista o 'abbaglio dei sensi' che ha provocato l'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l'attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell'abbaglio dei sensi'.

Pertanto, mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale [senza

coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4), c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo], esso non ricorre nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento).

6.2. Tanto premesso in diritto, nella fattispecie sottoposta all'esame di questa Sezione (meglio specificata *retro*, sub n. 1), non si rinvencono gli estremi dell'errore di fatto revocatorio, secondo le caratteristiche delineate dal ricordato indirizzo giurisprudenziale.

I paventati travisamenti di fatto, costitutivi dell'abbaglio dei sensi, sono frutto di una congettura esegetica elaborata dalla ditta D'Oria, cadono su una serie di circostanze che hanno costituito punti controversi su cui la Sezione si è espressamente pronunciata, e si traducono, in realtà, in una diversa valutazione del *thema decidendum* (rispetto a quella effettuata dal giudice asseritamente in modo erroneo), relativamente all'incidenza sul giudizio amministrativo della querela di falso pendente davanti al giudice

civile.

In particolare, l'impugnata sentenza contiene una ricostruzione in fatto ed una motivazione da cui si evince con chiarezza che ha colto la sostanza del motivo di appello a suo tempo proposto dalla ditta D'Oria senza alcun travisamento.

7. In conclusione, il ricorso per revocazione in esame deve essere dichiarato inammissibile.

8. Le spese di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

9. Il Collegio rileva (come segnalato alle parti presenti in sede di discussione orale ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a.), che la pronuncia di inammissibilità del ricorso si fonda, come dianzi illustrato, su ragioni manifeste che integrano i presupposti applicativi della norma sancita dall'art. 26, co. 2, c.p.a. secondo l'interpretazione consolidata che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., da ultimo, Sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 120, co. 10, c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della pena pecuniaria); ne discende la condanna della società ricorrente al pagamento, nei limiti edittali, della sanzione pecuniaria prevista dal richiamato art. 26, co. 2, c.p.a. nella misura individuata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

a) dichiara inammissibile la domanda di revocazione e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;

b) condanna la società ricorrente a rifondere in favore della provincia di Bari le spese e gli onorari del presente giudizio che liquida in complessivi euro 10.000,00 (diecimila), oltre accessori come per legge (15% a titolo rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.);

c) condanna la società ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 8.000,00 (ottomila), da versare ai sensi degli articoli 26, co. 2, c.p.a. e 15, disp. att. c.p.a., mandando alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Vito Poli, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

